

ALLEGATO 1

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PROCEDURA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER IL CABLAGGIO
DIGITALE DELLE CABINE DELLA RETE REGIONALE DI QUALITA' DELL'ARIA**

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Semplice "Acquisti beni e servizi"
(dott.ssa Rossana Maria Caterina Giannone)
(f.to in originale)

Il Dirigente Responsabile della
Struttura Complessa Sistemi previsionali
(dott.ssa Anna Maria Gaffodio)
(f.to in originale)

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2 PRESTAZIONI COMPRESSE NELL'APPALTO.....	3
PARTE SECONDA – SPECIFICHE TECNICHE	3
ART. 3 CABLAGGIO DIGITALE DELLE CABINE.....	3
ART. 4. CONSEGNA E SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE	5
ART. 5 ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE	5
ART. 6 GARANZIA.....	6
PARTE TERZA DISPOSIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO	6
ART. 8 VARIANTI - PREZZI / REVISIONE PREZZI.....	6
ART. 9 CAUZIONE DEFINITIVA	7
ART. 10 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	7
ART. 11 TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO	7
Art. 12 PENALI.....	8
ART. 13 RISOLUZIONE E RECESSO	9
ART. 14 CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CREDITO	10
ART. 15 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	11
ART. 16 FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE	11

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto di affidamento è l'attività di fornitura e installazione del materiale necessario per il cablaggio digitale dell'acquisizione dei dati prodotti dalla strumentazione installata in alcune delle cabine del Sistema Regionale della Qualità dell'Aria della Regione Piemonte.

Le attività si articoleranno in due fasi:

- a) fornitura e installazione del materiale necessario al cablaggio digitale nella cabine delle stazioni di seguito indicate;
- b) effettuazione verifiche tecniche di funzionalità e collaudo.

Le stazioni oggetto di cablaggio sono indicate nell'art. 3 del Disciplinare.

Le prestazioni di cui ai precedenti punti a) e b) sono appaltate "a corpo".

Il loro corrispettivo, fisso e invariabile, è determinato applicando all'importo "a corpo" a base di gara, il ribasso offerto dall'aggiudicatario.

ART. 2 PRESTAZIONI COMPRESSE NELL'APPALTO

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e negli atti di gara relativi.

Sono in particolare a carico del fornitore:

- A. le spese di trasporto, consegna, montaggio e messa in esercizio presso le cabine indicate nell'art.1 del presente documento;
- B. la mano d'opera;
- C. l'allontanamento ed il trasporto alle pubbliche discariche di tutti gli eventuali rifiuti, conseguenti all'adempimento della prestazione contrattuale, secondo la vigente normativa;
- D. tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa l'IVA;
- E. dotazione a corredo della fornitura di manuale d'istruzione e utilizzo dell'apparecchiatura in lingua italiana o inglese, nonché tutta la dotazione di base necessaria per l'allestimento richiesto;
- F. Marcatura CE;
- G. Conformità a norme antinfortunistiche vigenti;
- H. la garanzia sull'intera fornitura per la durata riportata al rispettivo articolo del presente capitolato, decorrente dalla data dell'attestazione di regolare esecuzione.

La fornitura dovrà essere comprensiva della messa in esercizio e dovrà essere quindi completata in tutti i suoi dettagli e risultare perfettamente funzionante.

Non sarà accettata alcuna giustificazione o deroga per problemi connessi alla messa in esercizio delle apparecchiature fornite che possano determinare oneri aggiuntivi. Gli eventuali oneri aggiuntivi per opere o forniture non previsti in sede di presentazione dell' offerta/progetto saranno tutti a carico dell'Affidatario.

PARTE SECONDA – SPECIFICHE TECNICHE

ART. 3 CABLAGGIO DIGITALE DELLE CABINE

Il fornitore dovrà fornire ed installare in ogni cabina citata nell'art.1 le seguenti attrezzature:

- N. 1 Switch 8 porte POE + 2 Gb Eth;
- N. 8 +2 cavi per ogni connettore presente nell'apparato di cui sopra;
- N° 4 Convertitore Seriale RS232/ Ethernet, 2 porte (con alimentatore);

- N° 2 ripiani 19" da inserire nel rack;
- N°1 canalina di alimentazione da almeno 6 prese universali con interruttore,

Tali attrezzature dovranno possedere le seguenti caratteristiche minime:

- Switch 8 porte: 10/100baseTX + 2 porte 10/100/1000 HP Procurve 2520-8 pwr intelligente (monitorabile snmp, gestione Vlan, Power over Ethernet).
- Convertitore Lan/Seriale: MOXA NPort 5210 (RS232/Ethernet - serial device server), trasparente ai comandi, compatibile Linux, 2 porte seriali RS232 (con alimentatore).

Nelle attività di installazione deve essere compresa la manodopera e la fornitura di tutto ciò che renderà necessario, es. cavi e connettori, per i cablaggi sotto descritti:

- installazione ripiani, switch e convertitori seriali;
- alimentazione switch e convertitori seriali;
- fornitura cavo seriale, connettori e calotte, cablaggio con saldatura dei cavi seriali come da pinatura richiesta dal costruttore, collegamento strumenti e convertitori, cablaggio ordinato all'interno cabina (8 cavi per stazione);
- fornitura e posa tra switch e strumenti di analisi o convertitori RS232/ethernet di patch cord RJ45-RJ45 UTP cat. 6 di colore giallo e diverse metrature, etichettate con sistemi di marcatura professionale (8 cavi per stazione);
- fornitura e posa tra switch e pc di Stazione di patch cord RJ45-RJ45 UTP cat.6 di colore blu da metri 2, etichettate con sistemi di marcatura professionale;
- fornitura e posa tra switch e Router di patch cord RJ45-RJ45 UTP cat.6 di colore rosso da metri 2, etichettate con sistemi di marcatura professionale;
- cablaggio di tutta la strumentazione di misura o campionamento installata in stazione qualora dotata di interfaccia seriale o ethernet;
- il cablaggio della strumentazione di misura o campionamento installata esternamente alla stazione, qualora dotata di interfaccia seriale o ethernet, dovrà essere realizzata, ove possibile, in modalità stagna a norma tecnica vigente;
- configurazione sul pc (personal computer) di Stazione della seconda interfaccia di rete ethernet in linux, dei parametri di networking, routing e firewalling;
- installazione e configurazione sul pc di Stazione dei driver di comunicazione, disponibili, con i singoli strumenti qualora non già effettuata;
- configurazione HW e SW dei convertitori seriali/ ethernet sulla base delle caratteristiche dei singoli strumenti di analisi;
- configurazione switch Ethernet per parametri di networking e SNMP;
- test operativo di acquisizione dati e comunicazione presso le sedi dipartimentali di Arpa Piemonte.

Il cablaggio sull'apposito rack dei convertitori e del relativo alimentatore dovrà avvenire presso i laboratori dell'Aggiudicatario. Pertanto al momento dell'installazione presso le cabine, il rack dovrà già essere preventivamente assemblato.

Il fornitore dovrà provvedere, preliminarmente alle attività di installazione, all'analisi della documentazione relative alle interfacce seriali dei diversi analizzatori per quanto riguarda le Pagina 4 di 6 pinature dei cavi; analisi e implementazione delle configurazioni ottimali software e hardware dei dispositivi di comunicazione (Switch ethernet, convertitori ethernet/seriali, PC) e verifica corretto funzionamento per la strumentazione per la quale sono disponibili gli specifici driver nell'applicativo di cabina.

La fornitura dovrà comprendere tutti gli elementi, anche non espressamente previsti, necessari ai

fini del funzionamento a regola d'arte e della fruibilità dei dati presso le stazioni interessate.

L'apparecchiatura fornita dovrà essere nuova e non ricondizionata, costituita utilizzando parti nuove e conformi a tutte le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

L'Aggiudicatario dovrà inoltre produrre per ogni cabina:

- lo schema logico dei collegamenti elettrici e di segnale e dei dispositivi di comunicazione digitale;
- La descrizione del cablaggio;
- un elenco del materiale fornito con l'indicazione, ove disponibile, del numero identificativo del componente;
- la dichiarazione di conformità dell'impianto ex art. 7 c. 1 del DM n. 37 del 22/01/2008 e sue modificazioni ed integrazioni.

L'elencata documentazione dovrà essere prodotta a termine dell'intervento in ogni cabina.

ART. 4. CONSEGNA E SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla consegna, installazione e prova di funzionalità della fornitura, presso le cabine entro e non oltre 100 giorni naturali e consecutivi dalla data dell'ordine.

La sospensione dell'esecuzione del contratto è prevista nei casi e con le modalità previste dall'art. 308 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

ART. 5 ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

Decorso il termine previsto all'art. 4 dovranno essere svolte le operazioni dirette ad attestare la regolare esecuzione dell'intervento.

Sino all'attestazione della regolare esecuzione, l'attrezzatura rimane di proprietà del fornitore e Arpa Piemonte non risponde di furti o smarrimenti, fatte salve responsabilità personali direttamente perseguibili.

Le operazioni sono volte a certificare che l'intervento sia stato eseguito a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del presente capitolato nonché nel rispetto della normativa vigente applicabile.

Le date durante le quali si svolgeranno tali operazioni sono concordate tra Arpa Piemonte e l'Appaltatore. Le verifiche saranno svolte in contraddittorio e sarà presente il Responsabile del procedimento o, se nominato, il Direttore dell'esecuzione, eventuali assistenti ed uno o più rappresentanti della ditta.

La regolare esecuzione della fornitura è verificata dal Responsabile del procedimento o, se nominato, il Direttore dell'esecuzione, il quale emette e sottoscrive in duplice copia l'attestazione di regolare esecuzione prevista dall'art. 325 del D.P.R. n. 207/2010.

L'attestazione di regolare esecuzione dovrà riportare l'esito delle verifiche inerenti i seguenti punti:

- numero e identificativo del numero di serie, ove esistenti, dei dispositivi in fornitura;
- conformità del cablaggio;
- funzionamento della parte elettrica;
- configurazione degli apparati;
- efficacia della comunicazione secondo le specifiche seguenti:
- verifica della comunicazione completa tra pc di acquisizione di stazione e strumentazione di misura connessa nel caso di disponibilità dei driver di connessione;
- verifica della comunicazione tra convertitore seriale/ethernet e strumentazione di misura connessa in tutti gli altri casi (ad. es. tramite sessione Telnet verso lo strumento);
- comunicazione da remoto con la strumentazione di misura connessa attraverso il pc di cabina;
- gestione da remoto della strumentazione di misura.

L'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione, non esonera il fornitore dalla responsabilità

per eventuali vizi e difetti non rilevati o non rilevabili al momento dell'accettazione e accertati successivamente al momento dell'effettivo utilizzo da parte dell'Agenzia.

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa entro e non oltre 45 giorni dall'ultimazione dell'intervento.

Nel caso in cui dalle operazioni di verifica di cui sopra si evidenzino manchevolezze o deficienze tecniche sarà concesso alla Ditta affidataria un termine temporale non inferiore a 5 giorni e non superiori a 10 giorni naturali consecutivi, entro il quale provvedere all'eliminazione della manchevolezza. La durata del termine sarà comunicata dal Responsabile del procedimento o, se nominato, dal Direttore dell'esecuzione. In questo caso si procederà ad una seconda seduta volta ad accertare la regolare esecuzione. La seconda seduta, complessiva o parziale a seconda delle problematiche e difformità riscontrate, si svolgerà entro un lasso di tempo non superiore a 2 (due) settimane a partire dalla data della prima seduta.

Gli oneri per le operazioni necessarie al procedimento di verifica della regolare esecuzione, sono a carico del Fornitore.

ART. 6 GARANZIA

La garanzia, che decorrerà dalla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione con esito positivo, dovrà essere di 36 mesi per tutta la strumentazione fornita.

PARTE TERZA DISPOSIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

ART. 7 BREVETTI / DIRITTI DI AUTORE E PROPRIETA' DEL SOFTWARE

L'appaltatore assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti e diritti d'autore.

L'appaltatore, in conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni esperite nei confronti dell'Agenzia in relazione alle succitate violazioni e, quindi, si impegna a tenerla indenne dalle spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio nonché dalle spese e dai danni a cui venga condannata con sentenza passata in giudicato.

Arpa Piemonte, dal canto proprio, assume l'obbligo di informare immediatamente per iscritto l'appaltatore del verificarsi di azioni del genere.

ART. 8 VARIANTI - PREZZI / REVISIONE PREZZI

8.1 Varianti

Arpa Piemonte potrà richiedere al fornitore, nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, variazioni in aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Arpa Piemonte, in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma, nel proprio esclusivo interesse, si riserva di richiedere, in ossequio a quanto previsto dal comma 3 dell'art.311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 le varianti, in aumento, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza del 5 (cinque) per cento dell'importo contrattuale.

In accordo con quanto previsto dal comma 6 dell'art.311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, il fornitore, con la presentazione dell'offerta, espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Agenzia, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal fornitore se non è stata approvata da Arpa Piemonte nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e, qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e

comporteranno, da parte del fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

8.2 Prezzi /Revisione prezzi

I prezzi di aggiudicazione saranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto e saranno comprensivi di tutti gli oneri conseguenti alle prestazioni oggetto di contratto (comprese le spese di trasporto, imballo, scarico, diritti di chiamata, viaggi, trasferte, smaltimento imballaggi etc..) ad esclusione dell'imposta sul valore aggiunto.

Tali prezzi remunerano le prestazioni d'appalto eseguite a regola d'arte, con applicazione di tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni anche se non espressamente specificati nel presente Capitolato.

ART. 9 CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva prestata dall'Affidatario a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il contratto, sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale secondo quanto stabilito dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, previa deduzione di eventuali crediti della Agenzia verso l'Impresa.

L'Affidatario si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del medesimo, a pena di risoluzione contrattuale.

La cauzione prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.

Arpa Piemonte ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

L'Agenzia ha diritto di valersi direttamente della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, e/o in ipotesi di risoluzione contrattuale, salvo il risarcimento del maggior danno.

In ogni caso l'Affidatario è tenuto a reintegrare la cauzione di cui l'Agenzia si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta di Arpa Piemonte. In caso di inadempimento a tale obbligo l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

ART. 10 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

Ai sensi dell'art. 3, c. 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) l'appaltatore dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Arpa Piemonte si riserva di verificare in capo all'aggiudicatario, che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

ART. 11 TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

La fatturazione dell'intervento potrà avvenire solo a seguito dell'attestazione della regolare esecuzione.

Ogni fattura emessa dovrà essere intestata ad Arpa Piemonte, Partita Iva 07176380017, dovrà

contenere indicazione del codice identificativo della gara (CIG) e dovrà essere indirizzata alla sede legale dell'Agenzia, sita in Torino, Via Pio VII, 9. La fattura dovrà altresì indicare la struttura liquidante: Sistemi previsionali.

Ogni fattura sarà ammessa al pagamento, dedotte le eventuali penalità in cui l'appaltatore sia incorso, a mezzo di bonifico bancario, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento. I ritardi nei pagamenti non danno in nessun caso diritto all'appaltatore a sospendere l'esecuzione del contratto. Eventuali interessi per ritardato pagamento saranno calcolati in base alla normativa vigente.

Nel caso di contestazione della fattura da parte dell'Agenzia, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza.

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., ciascuna impresa è tenuta a fatturare e a registrare le operazioni relative alla esecuzione della parte di servizio di propria competenza e l'Agenzia verserà il corrispettivo in capo al soggetto capogruppo, ed i relativi mandati di pagamento dovranno essere quietanzati direttamente ed esclusivamente da quest'ultimo.

Art. 12 PENALI

Concetto di inadempimento

L'aggiudicatario è tenuto al pieno rispetto di quanto contrattualmente pattuito ed in particolare al puntuale rispetto dei termini e delle modalità di consegna di cui al rispettivo paragrafo.

E' considerato inadempimento delle obbligazioni derivanti dal presente appalto, il ritardo anche di un solo giorno, rispetto ai termini definiti o l'adempimento con modalità diverse da quelle descritte dal presente capitolato, dal contratto e dall'offerta.

Penalità

Il mancato rispetto da parte dell'Aggiudicatario delle tempistiche e delle attività previste in Capitolato, comporterà per Arpa la facoltà di applicare una penale per ogni evento riconosciuto.

L'eventuale inadempimento ed inosservanza delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, debitamente accertato dai competenti uffici di Arpa Piemonte, dovrà essere formalmente contestato, mediante fax, dall'Agenzia all'Aggiudicatario. Il medesimo potrà comunicare le sue controdeduzioni entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione. Al termine dell'iter di contestazione, analizzate le controdeduzioni eventualmente prodotte, l'Agenzia potrà dare corso a quanto di seguito previsto:

- per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto dall'art. 4: uno per mille dell'importo contrattuale;
- per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito nel caso di esito negativo dell'attestazione di regolare esecuzione: uno per mille dell'importo contrattuale.

Arpa potrà disporre proroga dei termini il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali, previo accertamento dell'esistenza e validità della motivazione. In ogni caso l'Appaltatore non potrà invocare indennizzi, rimborsi o compensi di qualsiasi natura.

In caso di reiterate irregolarità o di gravi ritardi nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, nei casi di grave inadempienza o qualora l'ammontare complessivo delle penali raggiunga il 10 % del valore dell'importo contrattuale, l'Arpa si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento del danno ulteriore, senza necessità di atti giudiziari.

Arpa, in caso di applicazioni di penali, procederà con l'addebito formale delle stesse attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti dell'Appaltatore o avvalendosi della cauzione, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto dell'Agenzia al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Le penalità e il maggiore danno eventualmente dovuti dall'aggiudicatario saranno trattenute dall'Agenzia sulla fattura in pagamento e, ove questa non bastasse, sulla cauzione definitiva, secondo i principi della compensazione di cui agli artt. 1241 e ss. Cod. Civ.

In tal caso, nell'eventualità di continuazione del rapporto contrattuale, l'aggiudicatario è tenuto a ricostituire la cauzione definitiva nel suo originario ammontare.

ART. 13 RISOLUZIONE E RECESSO

La **risoluzione del contratto** avverrà:

- Ai sensi dell'art. 1453 del C.C. (risoluzione del contratto per inadempimento);
- Nei previsti casi di risoluzione espressa ex art. 1456 del Codice Civile;
- Mancato rispetto del termine *essenziale* ex art. 1457 del Codice Civile;
- Ai sensi dell'art. 1467 del Codice Civile (eccessiva onerosità)
- Ai sensi dell'art. 1564 del Codice Civile (risoluzione del contratto);
- Ai sensi dell'art. 1256 del Codice Civile (impossibilità sopravvenuta);
- Per ragioni di interesse pubblico debitamente motivate;
- Frode e grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- Qualora il bene fornito abbia vizi che lo rendano inidoneo all'uso cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, oppure nel caso in cui esso non abbia le qualità promesse in offerta o quelle essenziali all'uso cui è destinato;
- Nel caso in cui, dopo che Arpa Piemonte sia stata costretta a chiedere la sostituzione parziale o totale di una consegna/prestazione, l'appaltatore non vi abbia provveduto nel termine assegnatogli;
- Qualora si verifichi una delle situazioni di cui ai precedenti articoli, per le quali sia prevista la facoltà di risoluzione;
- In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del D.Lgs 163/2006;
- Esito negativo del procedimento di attestazione di regolare esecuzione;
- Subappalto non autorizzato;
- Cessazione della ditta, cessazione di attività, ammissione della ditta al concordato preventivo, dichiarazione di fallimento;
- Morte del fornitore quando la considerazione della sua persona sia motivo qualificante di garanzia;
- Morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo; o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita;
- Fusione, scissione, incorporazione della Società con altra Società, cessione del ramo di attività ad altra impresa quando Arpa non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova impresa;
- Qualora emergano cause ostative in materia di normativa antimafia (ex art. 10 della legge n. 575/1965 ed ex art. 4, Lgs. 08/08/1994 n. 490);
- Falsità in relazione a quanto dichiarato in sede di autocertificazione in uno dei documenti di gara;
- Forza maggiore.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, Arpa Piemonte:

- si riserva di aggiudicare la fornitura, mediante interpello sino al quinto migliore offerente (escluso l'originario affidatario) nella graduatoria di aggiudicazione (art. 140, D.Lgs 163/2006);
- provvederà ad incamerare la cauzione dell'inadempiente. Ove la cauzione non sia sufficiente a

coprire il danno subito, tenuto conto anche dell'eventuale maggior onere conseguente all'affidamento della fornitura/servizio alla seconda ditta migliore offerente, alla ditta inadempiente sarà chiesta la relativa integrazione ed in caso di diniego sarà esercitata azione legale.

Arpa Piemonte si riserva, in ogni momento, di esercitare il diritto di recesso ex artt. 1373 e 1671 del Codice Civile, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata A/R, nei seguenti casi:

A. giusta causa,

B. mutamenti di carattere organizzativo tali da modificare la tipologia contrattuale.

Si conviene che con l'espressione "giusta causa" si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, fare riferimento ai seguenti casi:

- qualora sia stato depositato contro la ditta un ricorso, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento od il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della ditta;
- qualora la ditta perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento dell'appalto;
- qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della ditta siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, la ditta dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad Arpa Piemonte.

In caso di recesso per motivi indicati alle lettere A. e B., la ditta ha diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora ed in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c., a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

ART. 14 CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CREDITO

E' fatto divieto all'Affidatario di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 116 del D.Lgs. 163/2006, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs. 163/2006.

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all'art. 117 del D.Lgs. 163/2006, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Agenzia. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

E' fatto, altresì, divieto all'Impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

In caso di inadempimento da parte dell'Affidatario degli obblighi di cui al presente articolo, l'Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

In materia di subappalto si rinvia integralmente all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

ART. 15 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Ai sensi di quanto previsto agli artt.4 comma 2 e 6 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207:

- in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto da Arpa Piemonte direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
- In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'Appaltatore negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dell'esecuzione, proporrà, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
- Ove l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l'Agenzia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, pronuncia la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.
- Ai sensi di quanto previsto all'art.5 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del Codice impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, Arpa Piemonte si riserva di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente (qualora sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del codice). Il responsabile del procedimento predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ART. 16 FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.

